

LA GIUNTA COMUNALE

VISTI gli articoli 8 e 9 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n.23, e art.13 del D.L. 6 dicembre 2011 n.201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n.214, con i quali viene istituita l'Imposta Municipale Unica con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale;

TENUTO CONTO che l'applicazione a regime dell'Imposta Municipale Unica è fissata all'anno 2015;

DATO ATTO che l'art.14, comma 6, del Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n.23, conferma la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli articoli 52 e 59 del Decreto Legislativo n.446 del 1997;

CONSIDERATO che la base imponibile dell'Imposta Municipale Propria é costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'art. 5, commi 1, 3, 5 e 6 del Decreto Legislativo 30 Dicembre 1992, n. 504, rivalutato e moltiplicato con i nuovi coefficienti, per i quali si rimanda all'art. 4 del Regolamento comunale sull'Imposta Municipale Propria ed all'art. 13, comma 4 e 5 del D.L. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011;

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art.13 del D.L. 6 dicembre 2011 n.201, convertito con modificazioni con la Legge 22 dicembre 2011 n.214, l'aliquota di base dell'Imposta Municipale Unica è pari allo 0,76 per cento, con possibilità per i comuni di modificare le aliquote, in aumento o in diminuzione, esclusivamente nei seguenti casi:

- Aliquota di base 0,76%

aumento o diminuzione sino allo 0,3% punti percentuali;

- Aliquota abitazione principale 0,4%

aumento o diminuzione sino allo 0,2% punti percentuali.

- Aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale 0,2%

Riduzione fino allo 0,1 per cento.

- I Comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4%

Nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'art.43 del Testo Unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n.917 del 1986 ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati;

TENUTO CONTO che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

CONSIDERATO inoltre che per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal precedente periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

EVIDENZIATO pertanto che l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400,00, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base pari ad euro 200,00;

TENUTO CONTO che i Comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso il Comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione;

ATTESO CHE la suddetta detrazione si applica alle unità immobiliari di cui all'art.8, comma 4, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n.504, ossia alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le case popolari;

RICHIAMATO il comma 169 dell'art. 1 della Legge n. 296 del 27.12.2006 (Legge Finanziaria 2007), che ha stabilito che gli Enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di Previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, hanno effetto dal 1° Gennaio dell'anno di riferimento.

Visto il comma 156 dell'art. 1 della Legge n. 296 del 27.12.2006 (Legge Finanziaria 2007), che ha stabilito la competenza del Consiglio Comunale per la deliberazione delle aliquote I.C.I.:

Visto il D. Lgs. 23/2011, ed in particolare gli artt. 8 e 9;

Visto il D.L. 201/2011, ed in particolare l'art. 13, convertito nella Legge n. 214/2011;

RITENUTO di proporre al Consiglio Comunale di determinare le aliquote dell'Imposta Municipale Propria nel seguente modo:

- Aliquota di base: 0,76%
- Aliquota abitazione principale 0,4%
- Aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale 0,2%

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile dai responsabili dei Servizi ai sensi dell'art.49 del D. Lgs. 267/2000;

Con voti favorevoli unanimi resi nelle forme di legge

DELIBERA

1. **Di richiamare** la narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. **Di proporre** al Consiglio Comunale la determinazione delle seguenti aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Unica anno 2012 :
 - Aliquota di base: 0,76%
 - Aliquota abitazione principale 0,4%
 - Aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale 0,2%
3. **Di dare atto** che tali aliquote decorrono dal 1° gennaio 2013;

4. **Di dare atto** che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina dell'Imposta si rimanda al Regolamento Comunale per l'Imposta Municipale Unica in corso di predisposizione;
5. **Di dare atto** che la deliberazione consiliare di approvazione dell'aliquota IMU 2013 deve essere inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze , Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'art.52, comma 2, del Decreto Legislativo n.446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.
6. **Di dichiarare** la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/00, con voti unanimi favorevoli resi nelle forme di legge.-

Deliberazione della Giunta Comunale n° 81 del 31/10/2013

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente
Avv. PASCUZZI GIUSEPPE

Il Segretario Comunale
Dott. Paolo LO MORO

D.L.vo 18 agosto 2000 N° 267 – Art. 49 20/11/2013 Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica Il Responsabile	D.L.vo 18 agosto 2000 N° 267 – Art. 49 Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile. Il Responsabile dell'Area Finanziaria
--	--

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'albo Pretorio di questo Comune per **S** giorni consecutivi, dal **15** al , ai sensi e per gli effetti dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. n° 267/2000

Soveria Mannelli li **15**

Il Segretario Comunale
Dott. Paolo LO MORO

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli Atti d'Ufficio

ATTESTA

- Che la presente Deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio nei termini sopra indicati ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. n° 267/2000, al N° _____ del **15** ;
- Che contestualmente all'affissione all'Albo è stata comunicata ai Capi Gruppo Consiliari in data ____ / ____ / _____ prot. n° _____.
- Che la presente Deliberazione è divenuta esecutiva in data 20/11/2013 in quanto:
 - Dichiarata immediatamente eseguibile ai dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n° 267/2000;
 - Entro 10 giorni non sono pervenute richieste ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. n° 267/2000 ed essa pertanto è divenuta esecutiva il giorno successivo al decimo di pubblicazione.

Soveria Mannelli li **20/11/2013**

Il Segretario Comunale
Dott. Paolo LO MORO